

L'organizzazione

LA SCELTA

La Srl consente al socio un ruolo forte nella gestione

Compatibili le norme statutarie sulla distribuzione di utili non proporzionali

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

La possibilità di esercitare l'attività professionale sotto specie societaria evoca, da un lato, il tema di quale sia la forma societaria ottimale e, dall'altro, le regole di governance che occorre apprestare per impostare la struttura societaria della Stp.

La legge 183/2011 (istitutiva della Stp) non pone alcun limite, cosicché le Stp possono indifferentemente essere società di persone, società di capitali e società cooperative (per queste ultime è prescritto che debbano avere un numero di soci non inferiore a tre). Sono ovviamente utilizzabili anche le nuove Srl a capitale minimo, e cioè la Srls e la Srlcr.

La particolare natura di società professionale dovrà essere chiaramente esplicitata nella ragione sociale: e così avremo la «Delta società per azioni tra professionisti» (in sigla «Delta Spatp»), la «Iota società cooperativa tra professionisti» («Iota s. coop. t.p.») e la «Omega di Mario Rossi e Giuseppe Verdi, società in nome collettivo tra professionisti».

Società semplice

Iniziando dalle società di persone la rassegna delle possibili scelte societarie dei professionisti, indubbiamente la società semplice è quella che presenta la maggiore affinità con gli studi associati: inoltre, la società semplice si rende senz'altro preferibile, rispetto alla società in nome collettivo, per gestire la tematica del regime di responsabilità dei soci in ordine alle obbligazioni che fanno capo alla società (sia di natura contrattuale, che extracontrattuale). Infatti, l'articolo 2267 del Codice civile reca la regola per la quale delle obbligazioni sociali della società semplice rispondono anche i soci che hanno agito in nome e per conto della società e che, salvo patto contrario (portato beninteso a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, il registro delle imprese dovrebbe essere idoneo a tale scopo) sono gravati da questa responsabilità anche

gli altri soci (cioè quelli che non hanno agito in nome e per conto della società).

Società di capitali

Le società di capitali hanno l'appeal della limitazione di responsabilità dei soci (fatta eccezione per gli accomandatari di Sapa) ma presentano il problema della difficoltà di distribuire acconti sui dividendi, che è invece prassi vitale negli studi associati. La forma di società di capitali più consona per una Stp (perché più flessibile, meno strutturata e quindi meno costosa) è senz'altro quella della Srl. Rispetto alla Spa, inoltre, la Srl presenta il vantaggio di essere organizzata dal legislatore in modo da conferire al singolo socio un ruolo preminente nella gestione sociale, quando invece il socio della Spa partecipa alla vita sociale in pratica solo in occasione dell'assemblea di bilan-

Le opzioni

01 | SOCIETÀ SEMPLICE

Si rende preferibile, rispetto alla società in nome collettivo, per gestire la tematica del regime di responsabilità dei soci in ordine alle obbligazioni che fanno capo alla società. Secondo l'articolo 2267 del Codice civile, infatti, delle obbligazioni sociali della società semplice rispondono anche i soci che hanno agito in nome e per conto della società

02 | SOCIETÀ DI CAPITALI

Hanno l'appeal della limitazione di responsabilità dei soci (fatta eccezione per gli accomandatari di Sapa), ma presentano il problema della difficoltà di distribuire acconti sui dividendi, che è invece prassi vitale negli studi associati. La forma di società di capitali più consona per una Stp (perché più flessibile, meno strutturata e quindi meno costosa) è quella della Srl

03 | SOCIETÀ PER AZIONI

La Spa si presenta come una forma idonea per gli studi di maggiore entità, nei quali occorre la presenza di organi di controllo e di gestione, vi è la necessità di una robusta dotazione patrimoniale e c'è da gestire un frequente andirivieni dei soci

cio. Compatibili con la Srl sono dunque norme statutarie che, ad esempio, introducano un principio unanimistico nella adozione delle decisioni sociali (sia a livello di organo amministrativo che se non ci sono soci di capitale - a livello di assemblea dei soci) oppure che attribuiscono particolari posizioni di vantaggio al singolo socio, come diritti di veto, diritti di nomina, diritti a una non proporzionale divisione degli utili, eccetera.

Società per azioni

La Spa si presenta invece come una forma idonea per gli studi di maggiore entità, nei quali occorre la presenza di organi di controllo e di gestione, vi è la necessità di una robusta dotazione patrimoniale e c'è da gestire un frequente andirivieni dei soci.

C'è infine anche la possibilità di scegliere la forma societaria cooperativa, quando si intenda puntare sul principio basilare della cooperazione e cioè quello di attribuire ai soci un voto ciascuno.

Sotto il profilo della governance non ci sono regole particolari da seguire, perché la legge sulle Stp rimanda alla normale regolamentazione dei singoli tipi societari, fatta eccezione per la previsione che ai soci professionisti devono spettare i 2/3 dei voti (articolo 10, comma 4, lettera b), legge 183/2011). Nulla dice invece la normativa in questione per la composizione dell'organo amministrativo, che quindi pare possa essere composto, in tutto o in parte, anche da non professionisti e pure - se il tipo sociale lo consente - da soggetti non soci.

Ne dovrebbe derivare che l'assetto dei patti sociali delle società di persone deve essere conformato in modo che sia abbandonato il criterio unanimistico, dal quale queste società sono in massima parte caratterizzate, per dare ingresso appunto a un criterio maggioritario nelle decisioni dei soci (che, nelle società di persone, normalmente decidono sia sulla struttura della società, che sulla sua gestione).

Quanto alle società di capitali, a prescindere dalla composizione e dalle modalità decisionali all'interno dell'organo amministrativo, occorrerà che lo statuto impedisca al socio di capitali di avere, direttamente o indirettamente, un peso decisionale oltre l'ambito del terzo prescritto dalla legge.



L'identikit delle forme societarie

I TIPI SOCIETARI UTILIZZABILI



- Società semplice (SstP)
- Società in nome collettivo (SnctP)
- Società in accomandita semplice (SastP)
- Società a responsabilità limitata (SrltP) (e anche SrlstP e SrlcrtP)
- Società in accomandita per azioni (SapatP)
- Società per azioni (SpatP)
- Società cooperativa (ScoopP)

NUMERO DEI SOCI



A seconda del tipo societario: minimo uno nelle società di capitali, minimo due nelle società di persone, minimo tre nelle cooperative

CARATTERISTICHE DEI SOCI



Devono esserci uno o più soci iscritti nei rispettivi ordini professionali; possono esserci anche soci non professionisti (persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche)

ORGANO AMMINISTRATIVO



Quello previsto per i singoli tipi societari senza limitazioni

COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO



Non ci sono norme particolari: si applicano le regole ordinarie di ciascun tipo societario

DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO



Non ci sono norme particolari

DECISIONI DEI SOCI



Se ci sono soci di capitale, ai professionisti devono spettare i 2/3 dei voti